



CORTE SUPREMA  
DI CASSAZIONE

CED



*Struttura di formazione decentrata  
della Corte di cassazione*



UFFICIO PER L'INNOVAZIONE  
DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE  
E DELLA PROCURA GENERALE

**Corso D18120 - 14 marzo 2018  
ore 14.30 - Aula Magna**

## **IL PROCESSO TELEMATICO (parte I)**

### **L'IDENTITÀ DIGITALE E LE FIRME ELETTRONICHE**

**AVV. GIOVANNI ROCCHI**

Foro di Brescia - Studio Legale Grassi ed Associati  
Componente GdL Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense





# IDENTITÀ DIGITALE

- IDENTITÀ PERSONALE
- IDENTITÀ DIGITALE
- IDENTITÀ DIGITALE NEL CAD- SPID



# FIRMA ELETTRONICA


- LE FONTI
- LE TIPOLOGIE DI FIRMA EIDAS
- I CERTIFICATI QUALIFICATI
- LA FIRMA DIGITALE
  - CRITTOGRAFIA A CHIAVE ASIMMETRICA
  - FUNZIONE DI HASH
  - SCHEMA APPOSIZIONE E VERIFICA FIRMA
- LE TIPOLOGIE DI FIRMA DIGITALE
- L'EFFICACIA PROBATORIA DELLE FIRME ELETTRONICHE
- LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI



# **IDENTITÀ DIGITALE**

- IDENTITÀ PERSONALE
- IDENTITÀ DIGITALE
- IDENTITÀ DIGITALE NEL CAD- SPID

# IDENTITÀ PERSONALE



## ***Tradizionale***

“... è costituita dall’insieme dei caratteri (**connotati** e contrassegni personali) e dal **nome** (generalità). I documenti di identità contengono i caratteri e il nome. Fissare in un documento caratteri e nome di una persona vuol dire fissare la identità”.


*G. FALCO, voce Identità personale, in Nuovo dig. it., VI, 1938.*

## ***Evoluta***

“... bene-valore costituito dalla **proiezione sociale della personalità dell’individuo**, cui si correla un interesse del soggetto ad essere rappresentato, nella vita di relazione, con la sua vera identità, e non vedere travisato il proprio patrimonio intellettuale, ideologico, etico, religioso, professionale”.

*Cass., 7 febbraio 1996, n. 978,*

# IDENTITÀ DIGITALE



## ***Accezione tecnica***


L'identità digitale è l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore del suddetto a seguito di un processo di identificazione\*.

## ***Accezione umanistica***

Insieme di informazioni presenti on line e relative ad un soggetto.

(\*) [wikipedia.it](https://it.wikipedia.org/wiki/Identit%C3%A0_digitale), voce *Identità digitale* (consultata 5.3.2018).

# IDENTITÀ DIGITALE



***Tradizionale***



***Accezione tecnica***


L'identità digitale è l'insieme delle informazioni e delle risorse concesse da un sistema informatico ad un particolare utilizzatore a seguito di un processo di identificazione.

***Evoluta***



***Accezione umanistica***

Insieme di informazioni presenti on line e relative ad un soggetto



# IDENTITÀ DIGITALE


## CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE <sup>(1)</sup>

### ARTICOLO 1

e) certificati elettronici: gli attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'**identità informatica** dei titolari stessi;

**PRE-VIGENTE**  
**1.1.2005-13.5.2006**

# IDENTITÀ DIGITALE




## CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

### ARTICOLO 2

**APPLICABILITÀ  
AI PRIVATI**

3. Le disposizioni del presente Codice e le relative Linee guida concernenti il documento informatico, le firme elettroniche e i servizi fiduciari di cui al Capo II, la riproduzione e conservazione dei documenti di cui agli articoli 43 e 44, il domicilio digitale e le comunicazioni elettroniche di cui all'articolo 3-bis e al Capo IV, l'identità digitale di cui agli articoli 3-bis e 64 si applicano anche ai privati, ove non diversamente previsto.

# IDENTITÀ DIGITALE




## CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

### ARTICOLO 2

**APPLICABILITÀ  
AI PRIVATI**

- documento informatico
- firme elettroniche
- servizi fiduciari
- riproduzione e conservazione dei documenti
- domicilio digitale
- comunicazioni elettroniche
- identità digitale

# IDENTITÀ DIGITALE




Servizi di recapito elettronico  
Trasmissione elettronica documenti  
Domicilio digitale

Documento elettronico  
Firma elettronica

Credenziali di accesso  
ai servizi on-line

# IDENTITÀ DIGITALE



## CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

### ARTICOLO 1

VIGENTE

u-quater) **identità digitale**: la rappresentazione informatica della corrispondenza tra un **utente e i suoi attributi identificativi**, verificata attraverso l'insieme dei dati raccolti e registrati in forma digitale secondo le modalità fissate nel decreto attuativo dell'articolo 64.




*Accezione tecnica circoscritta*

# IDENTITÀ DIGITALE

electronic **ID**entification  
**A**uthentication and  
**S**ignature

corrispondenza tra un utente e i suoi attributi identificativi




## REGOLAMENTO eIDAS<sup>(1)</sup>

### ARTICOLO 3

1) «**identificazione elettronica**», il processo per cui si fa uso di dati di identificazione personale in forma elettronica che rappresentano un'unica persona fisica o giuridica, o un'unica persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

3) «**dati di identificazione personale**», un insieme di dati che consente di stabilire l'identità di una persona fisica o giuridica, o di una persona fisica che rappresenta una persona giuridica;

# IDENTITÀ DIGITALE




## CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE

### ARTICOLO 3-bis

**01.** Chiunque ha il diritto di accedere ai servizi on-line offerti dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, lettere **a)** e **b)**, tramite la propria **identità digitale**.

pubbliche amministrazioni

gestori servizi pubblici



**SPID**


Sistema Pubblico di Identità Digitale

## **CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE**


### **ARTICOLO 64**

**Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali e modalità di accesso ai servizi erogati in rete dalle pubbliche amministrazioni**

2-bis. Per **favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi** da parte di cittadini e imprese, anche in mobilità, è istituito, a cura dell'Agenzia per l'Italia digitale, il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID).



# Infrastruttura SPID



1. Richiesta di servizio
2. Inoltro verso Identity provider
3. Richiesta credenziali
4. Verifica credenziali
5. Rendirizzamento verso il service provider con asserzione di autenticazione
6. Richiesta attributi
7. Risposta contenente certificazione attributi

# IDENTITÀ DIGITALE





# **FIRMA ELETTRONICA**

- LE FONTI
- LE TIPOLOGIE DI FIRMA eIDAS
- I CERTIFICATI QUALIFICATI
- LA FIRMA DIGITALE
  - CRITTOGRAFIA A CHIAVE ASIMMETRICA
  - FUNZIONE DI HASH
  - SCHEMA APPOSIZIONE E VERIFICA FIRMA
- LE TIPOLOGIE DI FIRMA DIGITALE
- EFFICACIA DELLE FIRME ELETTRONICHE
- LA PRODUZIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI

# Fonti normative

**REG.  
eIDAS**

**REGOLAMENTO (UE) N. 910/2014 23.7.2014**  
in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE

**Vigore 17.9.2014  
Applic. 1.7.2016**

- 1 D.Lgs. 26.08.2016 n.179**
- 2 D.Lgs. 13.12.2017 n.217**

**DECISIONE DI ESECUZIONE  
(UE) 2015/1506**  
8 settembre 2015

**CAD**

**D.Lgs. 7.3.2005 n.82 (Codice dell'amministrazione Digitale)**

**art. 71**

D.Lgs. 13.12.2017 n.217  
art. 65.10

**DPCM 22.2.2013**

Regole tecniche in materia di generazione, apposizione e verifica delle firme elettroniche avanzate, qualificate e digitali

# TIPOLOGIE DI FIRMA ELETTRONICA




# REGOLAMENTO eIDAS

## ART. 3

### 10) FIRMA ELETTRONICA

dati in forma elettronica, acclusi oppure connessi tramite **associazione logica ad altri dati elettronici** e utilizzati dal firmatario **per firmare**;

Accedi con il tuo account Google




The image shows a Google login interface. At the top, it says "Accedi con il tuo account Google". Below this is a circular profile picture of a white chess piece, with the name "Giovanni Rocchi" and an email address ending in "@gmail.com" underneath. There is a password field with a yellow background and a blue "Accedi ..." button. A link "Serve aiuto?" is visible at the bottom left. A large blue callout box is overlaid on the right side of the page, containing the following text:

**Tribunale Milano 17.10.2016 n.11402  
(est. Consolandi)**

La spedizione da un indirizzo riferibile ad una certa società d'azienda deve essere ritenuto firma elettronica ai sensi delle definizioni contenute nell'articolo 3 del regolamento EIDAS

# REGOLAMENTO eIDAS

**Art. 3 n.11) FIRMA ELETTRONICA AVANZATA:** una firma elettronica che soddisfi i requisiti di cui all'articolo 26;



**Art. 26**

- a) è connessa **unicamente** al firmatario;
- b) è idonea a **identificare** il firmatario;
- c) è creata mediante dati per la creazione di una firma elettronica che il firmatario può, con un elevato livello di sicurezza, **utilizzare sotto il proprio esclusivo controllo**; e
- d) è collegata ai dati sottoscritti in modo da consentire l'**identificazione di ogni successiva modifica di tali dati**.

**Artt. 55-61 DPCM 22.2.2013**



# REGOLAMENTO eIDAS

## ART. 3

### 12) FIRMA ELETTRONICA QUALIFICATA

una firma elettronica avanzata creata da un **dispositivo** per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un **certificato qualificato** per firme elettroniche;



Art. 3 nn.14 e 15  
Art. 28 Reg.  
Allegato I

# ALLEGATO I

## REQUISITI PER I CERTIFICATI DI FIRMA ELETTRONICA

I certificati qualificati di firma elettronica contengono:

- a) indicazione del fatto che il certificato è stato rilasciato quale certificato qualificato di firma elettronica;
- b) un insieme di dati che indicano il prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia i certificati e l'indicazione dello Stato membro di rilascio
- c) **nome o pseudonimo del firmatario**
- d) i **dati per la creazione di una firma elettronica**;
- e) l'indicazione dell'**inizio e della fine del periodo di validità** del certificato;
- f) il codice di identità del certificato che deve essere unico per il prestatore di servizi fiduciari qualificato;
- g) la firma elettronica avanzata o il sigillo elettronico avanzato del prestatore di servizi fiduciari qualificato che rilascia il certificato;
- h) il luogo in cui il certificato relativo alla firma elettronica avanzata o al sigillo elettronico avanzato di cui alla lettera g) è disponibile gratuitamente;
- i) l'ubicazione dei servizi a cui ci si può rivolgere per informarsi sulla validità del certificato qualificato;
- j) qualora i dati per la creazione di una firma elettronica connessi ai dati di convalida della firma elettronica siano ubicati in un **dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata**, **un'indicazione appropriata di questo fatto**, almeno in una forma adatta al trattamento automatizzato.


# DLGS 82.2005 - CAD

## ART. 28

### INFORMAZIONI AGGIUNTIVE RISPETTO ALLEGATO I eIDAS

- comma 2: **codice fiscale**
- comma 3:
  - **a) qualifiche specifiche** del titolare di firma elettronica, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, la qualifica di pubblico ufficiale, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonché poteri di rappresentanza
  - **b) i limiti d'uso del certificato**, inclusi quelli derivanti dalla titolarità delle qualifiche e dai poteri di rappresentanza di cui alla lettera a) ai sensi dell' articolo 30, comma 3;
  - **c) limiti del valore** degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato può essere usato, ove applicabili;
  - **cbis) uno pseudonimo**, qualificato come tale.

Aggiungi certificati

**Giovanni Rocchi**  
Emesso da: InfoCert Firma Qualificata 2  
Scade: giovedì 9 gennaio 2020 23:59:59 Ora standard dell'Europa centrale  
+ Questo certificato è contrassegnato come attendibile per questo account

▼ **Dettagli**

Nome soggetto	_____
Paese	IT
Società	NON PRESENTE
Nome comune	Giovanni Rocchi
Qualificatore DN	201414909673
Numero di serie	IT:RCCGNN65L02B157C
Cognome	ROCCHI
Nome	GIOVANNI
Nome emittente	_____
Paese	IT
Società	INFOCERT SPA
Unità organizzativa	Certificatore Accreditato
Numero di serie	07945211006
Nome comune	InfoCert Firma Qualificata 2
Numero di serie	3245288
Versione	3
Algoritmo firma	SHA-256 con codifica RSA ( 1.2.840.113549.1.1.1 )
Parametri	Nessuno
Non valido prima di	domenica 8 gennaio 2017 14:54:51 Ora standard dell'Europa centrale
Non valido dopo	giovedì 9 gennaio 2020 23:59:59 Ora standard dell'Europa centrale
Informazioni chiave pubblica	_____
Algoritmo	Codifica RSA ( 1.2.840.113549.1.1.1 )
Parametri	Nessuno
Chiave pubblica	256 byte: E5 CE DB 3C EF D7 DF 8C 9A 10 99 62 09 01 CA 50 08 F8 60 1B 7C 8D 6C FA 4B 79 51 D1 5C 05 75 8A 3C 4D 07 EC D0 53 D6 89 6F 36 86 04 28 3A 20 CB 90 68 BD 8F 38 BC 09 92 8E A6 2B 8F 53 CE 2A 60 89 B1 45 20 2F E6 81 8D 7A 0B 2D 6D B1 4E 95 6F DB 9E CF 2F 0F 0A D3 80 D2 AB DC 3B 27 1C 50 60 C1 A3 DA 94 88 81 0D 9A 12 C4 94 4C 86 1F 27 A0 A9 59 6D EE 10 06 DD 98 8E E4 CB 7F 60 C5 BC 60 F4 E2 1E 36 35 5D F2 49 26 5E 5A 66 A1 70 E2 AC 56 A0 52 E5 5D 44 B4 10 0F 89 C7 DC ED AB 3B 51 6C 72 BC ED 4D 95 04 C0 C9 FF 13 96 27 62 36 F7 EA 97 D1 DC 45 0F 2E D1 93 07 E3 CD E6 DC 5C 38 72 38 D7 FA 34 4E A6 2D 17 5C C8 07 77 0D CC C1 93 31 B5 AA 68 6A 8C A0 41 BC 8C 57 C1 E7 A5 10 10 BF 8B B2 33 7E 2E 4D 73 00 76 AD A9 BE 49 79 6D 8E 5A 6E FA 51 73 25 29 83 56 A6 3D A7 9D EF

OK

# DLGS 82.2005 - CAD

## I SOGGETTI COINVOLTI NEL CICLO DI VITA DEI CERTIFICATI QUALIFICATI

### PRESTATORE SERVIZI QUALIFICATI

- 1) identifica il titolare del certificato
- 2) emette e pubblica il certificato
- 3) revoca e sospende il certificato

### TITOLARE CERTIFICATO


- 1) fornisce identità veridica (art. 495 bis c.p.)
- 2) custodisce dispositivo firma
- 3) adotta misure organizzative e tecniche per evitare danno a terzi
- 4) utilizza personalmente il dispositivo

# DLGS 82.2005 - CAD


## ART. 1

### s) FIRMA DIGITALE

un particolare tipo di firma qualificata basata su un **sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata**, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la **provenienza** e l'**integrità** di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;



# CRITTOGRAFIA A CHIAVE ASIMMETRICA




# FUNZIONE DI HASH

## DPCM 22.2.2013 - Art. 1

g) **funzione di hash**: una funzione matematica che genera, a partire da una evidenza informatica, una impronta in modo tale che risulti di fatto impossibile, a partire da questa, ricostruire l'evidenza informatica originaria e generare impronte uguali a partire da evidenze informatiche differenti;

h) **impronta** di una sequenza di simboli binari (bit): la sequenza di simboli binari (bit) di **lunghezza predefinita** generata mediante l'applicazione alla prima di una opportuna funzione di hash;

EVIDENZA INFORMATICA



ALGORITMO HASH



IMPRONTA

```
3340ae93d3acadc4  
bfad32c67f9498e8  
350fa94dab19cd70  
c15d882fcf06546a
```

# FUNZIONE DI HASH

Evidenza	Funzione hash	Impronta
"Test"	SHA256	532eaabd9574880dbf76b9b8cc00832c20a6ec113d682299550d7a6e0f345e25
"test"	SHA256	9f86d081884c7d659a2feaa0c55ad015a3bf4f1b2b0b822cd15d6c15b0f00a08
Intero testo del codice civile	SHA256	afdd339e088bc8c30c2bbbf95f17aea4739f305cd96d49fab16392b1e190787


**Lunghezza fissa 64 byte = 512 bit**

# FUNZIONE DI HASH

Proprietà fondamentali:

- **univoca:** non è possibile che due messaggi differenti generino lo stesso hash;
- **deterministica:** lo stesso messaggio genera sempre lo stesso hash;
- **sicura:** è quasi impossibile generare un messaggio dal suo valore hash se non provando tutti i messaggi possibili.


# FIRMA DIGITALE - Lo schema di funzionamento



# FIRMA DIGITALE Tipologie di firma digitale

## CAdES

PDF Advanced Electronic Signature



**.P7M**

tutti i tipi di file

## PAdES

PDF Advanced Electronic Signature



**.PDF**

solo file .pdf

## XAdES

XML Advanced Electronic Signature



**.XML**

solo file .xml


**Ammesse nel PCT**

**NO PCT**

# FIRMA DIGITALE Tipologie di firma digitale

## CAAdES

PDF Advanced  
Electronic Signature



### .P7M

tutti i tipi di file

### PTT

## PAAdES

PDF Advanced  
Electronic Signature



### .PDF

solo file .pdf

### PAT

# EFFICACIA FIRME ELETTRONICHE

## ANTE D.Lgs. 13.12.2017 n.271

Documento informatico	Requisito forma scritta	Efficacia probatoria
Firma elettronica		LIBERAMENTE VALUTABILE qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità
Firma elettronica avanzata	art. 1350 cc n.13	art. 2702 cc
Firma elettronica qualificata Firma digitale	art. 1350 cc nn.1 - 12	art. 2702 cc presunzione riconducibilità al titolare della firma

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

## EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

Modificato  
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

Ipotesi residuale  
ora comprende anche  
firma elettronica

### Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1bis. ... **In tutti gli altri casi**, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il **requisito della forma scritta** e il suo valore probatorio sono **liberamente valutabili** in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immutabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida.

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

DPR 82.2005 - CAD

REGOLAMENTO eIDAS

## Art. 25 - Effetti giuridici delle firme elettroniche

1. A una **firma elettronica** non possono essere negati gli effetti giuridici e l'ammissibilità come prova in procedimenti giudiziari per il solo motivo della sua forma **elettronica** o perché non soddisfa i requisiti per **firme elettroniche qualificate**.

Principio di non discriminazione

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

DPR 82.2005 - CAD

**Modificato  
D.Lgs. 13.12.2017 n.271**

## Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della **forma scritta** e ha l'efficacia prevista dall'**articolo 2702 del Codice civile** quando vi è apposta una

- **firma digitale,**
- **altro tipo di firma elettronica qualificata o una**
- **firma elettronica avanzata ...**

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

## EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

**Modificato**  
**D.Lgs. 13.12.2017 n.271**

**DPR 82.2005 - CAD**

### **Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici**

1-ter. L'utilizzo del dispositivo di **firma elettronica qualificata o digitale** **si presume** riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia **prova contraria**.

# TRIBUNALE DI ROMA - N. 1127/2017 del 23.01.2017

## Disconoscimento atto cessione quote s.r.l. sottoscritto digitalmente

ora art. 20

“... nella fattispecie oggetto di giudizio deve essere applicato l’art. 21, secondo comma del Codice dell’Amministrazione Digitale, secondo cui, in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale) in esame nella presente controversia, l’utilizzo del dispositivo di firma “si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria”; vi è, quindi, una inversione dell’onere della prova e compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione per smentire di avere egli sottoscritto...

### **Il titolare ha dedotto:**

- (A) che il proprio dispositivo di firma era in possesso del terzo che avrebbe firmato
- (B) che al momento della sottoscrizione era casa della fidanzata nella quale si trovava dalla sera prima e dalla quale si allontanava qualche ora dopo l’apparente momento di apposizione della firma (ore 8,50).

### **La controparte ha dedotto:**

che l’apposizione della firma digitale era avvenuta nel suo ufficio alle ore 8,50 da parte del titolare.

# TRIBUNALE DI ROMA - N. 1127/2017 del 23.01.2017

**Disconoscimento atto cessione quote s.r.l.  
sottoscritto digitalmente**

## **Il Tribunale:**

- (A) ha ritenuto provata la circostanza sub. B sulla base di: (i) una ricevuta del parcheggio nei pressi della casa della fidanzata in cui sua autovettura era stata ricoverata; (ii) la transazione di pagamento del parcheggio sulla carta di credito del titolare; (iii) la testimonianza della fidanzata,
- (B) ha ritenuto quindi provata l'ipotesi del titolare, piuttosto che quella avversaria;
- (C) ha conseguente **ritenuto superata la presunzione ex art.20.1 ter CAD.**

**... quindi quale rapporto ha la presunzione di cui all'art. 20.1 ter con ...**

## **Art. 32**

1. Il titolare del certificato di firma **è tenuto ad assicurare la custodia del dispositivo** di firma o degli strumenti di autenticazione informatica per l'utilizzo del dispositivo di firma da remoto, e ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri; è altresì tenuto ad **utilizzare personalmente il dispositivo di firma.**

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

## EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

Modificato  
D.Lgs. 13.12.2017 n.271

DPR 82.2005 - CAD

FIRMA PREVIA  
IDENTIFICAZIONE

### Art. 20. Validità ed efficacia probatoria dei documenti informatici

1-bis. Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'**efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile** quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, **è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. ...**

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

## EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

DPR 82.2005 - CAD

**Art. 21. Ulteriori disposizioni relative ai documenti informatici, sottoscritti con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**

...

2-bis. Salvo il caso di sottoscrizione autenticata, le scritture private di cui all'**articolo 1350, primo comma, numeri da 1 a 12**, del codice civile, **se fatte con documento informatico**, sono sottoscritte, a pena di nullità, con **firma elettronica qualificata o con firma digitale**. Gli atti di cui all'**articolo 1350, numero 13**), del codice civile redatti su documento informatico o formati attraverso procedimenti informatici sono sottoscritti, a pena di nullità, **con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale**.

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI

## EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

DPR 82.2005 - CAD

### Art. 21. Documento informatico sottoscritto con firma elettronica

**articolo 1350 n.1...12**

- firma elettronica qualificata
- firma digitale

**articolo 1350 n.13**

- firma elettronica avanzata
- firma elettronica qualificata
- firma digitale

# FIRME ELETTRONICHE E DIGITALI EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI SOTTOSCRITTI

DPR 82.2005 - CAD

REGOLAMENTO eIDAS

## Art. 25 - Effetti giuridici delle firme elettroniche

2. Una firma elettronica qualificata ha **effetti giuridici equivalenti** a quelli di una **firma autografa**.

# EFFICACIA PROBATORIA DOCUMENTI INFORMATICI

Documento informatico	Requisito Forma scritta	Efficacia probatoria
Non sottoscritto Sottoscritto con firma elettronica	LIBERAMENTE VALUTABILE qualità, sicurezza, integrità e immutabilità	
Firma elettronica avanzata	art. 1350 cc n.13	art. 2702 cc
Firma elettronica qualificata Firma digitale	art. 1350 cc nn.1 - 12	art. 2702 cc presunzione riconducibilità

# LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE

## CPC

**Il codice di procedura civile non prevede limiti alla tipologia di documenti producibili in giudizio**



**Artt. 163, 165, 166, 167 CPC  
Artt. 74 Disp. Att. CPC**

## PCT

**ART. 14 - DM 44/11**

**(Documenti probatori e allegati non informatici)**

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato non elettronico sono identificati e descritti in una apposita sezione delle informazioni strutturate di cui all'articolo 11, secondo le specifiche tecniche stabilite ai sensi dell'articolo 34.

**ART. 15 - Provv. DGSIA 23.4.2014**

**(Documenti probatori e allegati non informatici – art. 14 del regolamento)**

1. I documenti probatori e gli allegati depositati in formato analogico, sono identificati e descritti in un'apposita sezione dell'atto del processo in forma di documento informatico ...

## Cassazione


**c.p.c. art. 369**

**Deposito del ricorso**

...  
Insieme col ricorso debbono essere depositati, sempre a pena di improcedibilità:  
...  
4. Gli atti processuali, **i documenti**, i contratti o accordi collettivi sui quali il ricorso si fonda  
...

# LA PRODUZIONE IN GIUDIZIO DEI DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI DIGITALMENTE

## PERIMETRO DEL POTERE DI ATTESTAZIONE DEI DIFENSORI



**I DIFENSORI NON HANNO IL POTERE DI ATTESTARE LA CONFORMITÀ DI COPIE DEI DOCUMENTI**



**avv. Giovanni Rocchi**  
**[grocchi@studiolegalegrassi.it](mailto:grocchi@studiolegalegrassi.it)**

Foro di Brescia - Studio Legale Grassi ed Associati  
Componente GdL Fondazione Italiana per l'Innovazione Forense